



Documento di seduta

A9-0296/2023

17.10.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali
(COM(2022)0329 – C9-0223/2022 – 2022/0210(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Pascal Canfin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	27
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	28

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali
(COM(2022)0329 – C9-0223/2022 – 2022/0210(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0329),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0223/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0296/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che istituisce un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030¹² ha confermato che informazioni affidabili sulle tendenze,

Emendamento

(1) La decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che istituisce un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030¹² ha confermato che ***il monitoraggio, comprese***

le pressioni e i fattori principali che influenzano i cambiamenti ambientali sono essenziali per l'elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione e per la responsabilizzazione dei cittadini. È opportuno sviluppare strumenti che consentano di **sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica** in relazione agli effetti ambientali dell'attività economica. Tra questi strumenti figurano i conti economici ambientali.

¹² GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I nuovi moduli devono contribuire direttamente alle priorità politiche dell'Unione in **termini di crescita verde ed efficienza delle risorse**.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La Commissione di statistica delle Nazioni Unite ha adottato il quadro centrale del sistema di conti economici ambientali (SEEA) come norma statistica internazionale in occasione della sua 43^a sessione nel febbraio 2012 e la contabilità degli ecosistemi del SEEA (capitoli da 1 a 7 che descrivono il quadro contabile e i

informazioni affidabili sulle tendenze, le pressioni e i fattori principali che influenzano i cambiamenti ambientali sono essenziali per l'elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione **al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali dell'Unione** e per la responsabilizzazione dei cittadini. È opportuno sviluppare strumenti che consentano di **aumentare la consapevolezza generale** in relazione agli effetti ambientali dell'attività economica **e al contributo dell'ambiente all'economia e al benessere**. Tra questi strumenti figurano i conti economici ambientali.

¹² GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22.

Emendamento

(3) I nuovi moduli devono contribuire direttamente alle priorità politiche dell'Unione in **materia ambientale stabilite, tra l'altro, nell'8° PAA**.

Emendamento

(4) La Commissione di statistica delle Nazioni Unite ha adottato il quadro centrale del sistema di conti economici ambientali (SEEA) come norma statistica internazionale in occasione della sua 43^a sessione nel febbraio 2012 e la contabilità degli ecosistemi del SEEA (capitoli da 1 a 7 che descrivono il quadro contabile e i

conti fisici) in occasione della sua 52^a sessione nel marzo 2021. I nuovi moduli definiti dal presente regolamento sono pienamente conformi al SEEA.

conti fisici) in occasione della sua 52^a sessione nel marzo 2021. I nuovi moduli definiti dal presente regolamento sono pienamente conformi al SEEA. ***Inoltre, il SEEA ha attuato il sistema di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA-Acqua), che sostiene il quadro centrale del SEEA.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per svolgere i compiti a essa attribuiti dai trattati, in particolare quelli relativi all'ambiente, alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici, l'Unione dovrebbe disporre di informazioni pertinenti, complete e affidabili. Un processo decisionale basato su dati fattuali necessita di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, conformemente ai loro obiettivi.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle

Emendamento

(5) Per svolgere i compiti a essa attribuiti dai trattati ***e dal diritto internazionale***, in particolare quelli relativi all'ambiente, alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici, l'Unione dovrebbe disporre di informazioni pertinenti, complete e affidabili. Un processo decisionale basato su dati fattuali necessita di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, conformemente ai loro obiettivi. ***È inoltre necessario che Eurostat presenti i dati raccolti in modo più accessibile e di facile utilizzo, promuovendoli attivamente.***

¹⁴ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di *monitorare meglio i progressi verso un'economia circolare verde, competitiva e resiliente e di monitorare quelli verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel contesto dell'Unione sono necessari* ulteriori dati.

Emendamento

(6) Al fine di *conseguire l'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050, è fondamentale allineare la legislazione e i processi dell'Unione agli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di ambiente e clima stabiliti nel quadro del Green Deal europeo, del regolamento (UE) 2021/1119 (la "normativa europea sul clima"), in particolare al suo articolo 6, paragrafo 4, e del pacchetto "Pronti per il 55 %". Diversi atti legislativi dell'Unione richiedono già un attento monitoraggio delle tendenze e, di conseguenza, di dati supplementari e più precisi. Secondo i dati della Commissione, per attuare l'ambiziosa agenda dell'Unione sul Green Deal saranno necessari investimenti significativi e, ai fini della realizzazione della transizione verde, si stima una carenza di quasi 520 miliardi di EUR di investimenti pubblici e privati all'anno per il prossimo decennio. Inoltre, secondo i dati della Commissione, per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili dei paesi terzi e accelerare la transizione energetica dell'Unione verso alternative ai combustibili fossili saranno necessari circa 210 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi entro la fine del 2027. È chiaro altresì che, sebbene una quota sostanziale degli investimenti sarà sostenuta dal settore privato, anche gli investimenti pubblici dovranno aumentare in modo significativo. In tal senso, è fondamentale ottenere dagli Stati membri dati pertinenti e granulari sulle loro lacune in termini di*

investimenti per il clima, l'energia e l'ambiente, per assicurarsi che l'Unione sia sulla strada giusta per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo con una quota sufficiente di capitale pubblico e privato stanziato per la transizione verde. Per tutti questi motivi, il sistema dei conti economici ambientali europei deve essere rapidamente trasformato in uno strumento completo che fornisca ulteriori dati significativi per il monitoraggio dell'attuazione del diritto ambientale dell'Unione e della politica ambientale. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare, mediante atti delegati, nuovi moduli che raccolgano tutti i dati pertinenti e i valori di comunicazione relativi agli obiettivi dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Nello sviluppo e nella sperimentazione di nuovi moduli, occorre prestare particolare attenzione e dare priorità allo sviluppo di conti economici ambientali sui sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili. Il programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 chiede l'istituzione di un quadro vincolante dell'Unione per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri verso la graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, sulla base di una metodologia concordata e senza indugio, fissando un termine per l'eliminazione graduale dei sussidi ai combustibili fossili che sia in linea con l'ambizione di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C – obiettivo dell'accordo di Parigi – a livello

dell'Unione, nazionale, regionale e locale. I conti economici ambientali dovrebbero sostenere tale obiettivo fornendo, in un nuovo modulo sui sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili, i dati necessari per monitorare e valutare i progressi compiuti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) L'acqua è una risorsa fondamentale e l'integrazione di un nuovo modulo sull'acqua nei conti economici ambientali europei è un prerequisito per gestirla in modo sostenibile e comprenderne il rapporto con l'attività economica.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. È necessario affrontare i crescenti rischi per la salute connessi al clima, tra cui ondate di calore, inondazioni e incendi boschivi più frequenti e intensi, minacce alla sicurezza alimentare e idrica, nonché la comparsa e la diffusione di malattie infettive. Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rischiano potenzialmente di superare le capacità di adattamento degli Stati membri. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro

capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, nonché massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative. L'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1119 impone agli Stati membri di adottare strategie e piani nazionali di adattamento, fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. Dal momento che è necessario monitorare i progressi verso l'adeguamento ai cambiamenti climatici dovrebbe essere adottato un nuovo modulo in materia, per mezzo di atti delegati, al fine di raccogliere tutti i dati pertinenti e segnalare i valori relativi all'adeguamento ai cambiamenti climatici.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quinquies) La perdita di biodiversità è una delle principali vulnerabilità affrontate dalle economie, unitamente ai cambiamenti climatici, che la amplificano. La biodiversità è fondamentale per la sicurezza alimentare, il benessere degli esseri umani e la resilienza generale delle società e delle economie. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro risposta alla crisi della biodiversità in linea con gli impegni internazionali assunti nell'ambito del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità. Dal momento che è necessario monitorare i progressi compiuti verso l'inversione del

declino della biodiversità, è opportuno adottare un nuovo modulo sulla biodiversità mediante atti delegati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 sexies) In quanto strumento per presentare i dati relativi all'estensione e alla condizione delle risorse ecosistemiche e ai servizi che le stesse forniscono alla società e all'economia, i conti degli ecosistemi mirano a valorizzare la natura, consentendo di tenere meglio in considerazione i costi per la natura. La determinazione dei valori monetari dovrebbe avere come obiettivo quello di aumentare la visibilità del costo dell'inazione e di sostenere l'Unione nel raggiungimento dei suoi obiettivi ambientali. Al fine di raggiungere pienamente gli effetti desiderati, il modulo dovrebbe essere ulteriormente sviluppato in futuro, eventualmente aggiungendo la segnalazione relativa ai valori monetari, assicurando che il valore intrinseco della natura e della biodiversità non sia compromesso ed evitando la commercializzazione e la monetizzazione della natura.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nel 2019 la Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 2019/16 dal titolo "Conti economici

(8) Nel 2019 la Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 2019/16 dal titolo "Conti economici

ambientali europei: l'utilità per i responsabili delle politiche può migliorare".¹⁵ La relazione rileva la necessità di dati più completi sulle foreste e sugli ecosistemi e della piena attuazione dei conti delle risorse forestali.

15

<https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=51214>

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 691/2011 elenca le fonti che gli Stati membri possono utilizzare per le stime dei conti economici ambientali. Al fine di garantire la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo che grava su rispondenti, istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di adottare approcci innovativi. Gli Stati membri dovrebbero sempre informare la Commissione e fornire dettagli in merito alla qualità di tali approcci affinché la Commissione possa valutare la qualità dei

ambientali europei: l'utilità per i responsabili delle politiche può migliorare".¹⁵ La relazione rileva la necessità di dati più completi sulle foreste e sugli ecosistemi e della piena attuazione dei conti delle risorse forestali. ***Le tre raccomandazioni finali della Corte consistevano nel migliorare il quadro strategico per i dati EEEA, migliorare la pertinenza dei moduli EEEA per la definizione delle politiche e migliorare la tempestività dei dati EEEA. La relazione ha inoltre sottolineato che Eurostat ha difficoltà a raccogliere dati tempestivi e di elevata qualità. Gli Stati membri dovrebbero quindi fornire dati di alta qualità per i conti economici ambientali europei entro i termini stabiliti dal presente regolamento.***

15

<https://www.eca.europa.eu/it/publications?did=51214>

Emendamento

(9) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 691/2011 elenca le fonti che gli Stati membri possono utilizzare per le stime dei conti economici ambientali. Al fine di garantire la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo che grava su rispondenti, istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di adottare approcci innovativi ***quali, ad esempio, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus)***. Gli Stati membri dovrebbero sempre informare la Commissione e fornire dettagli in merito alla qualità di tali approcci affinché la

dati.

Commissione possa valutare la qualità dei dati. ***I servizi Copernicus dovrebbero essere ulteriormente sviluppati al fine di raccogliere dati in modo sempre più automatico, e dovrebbero essere adeguatamente finanziati a tal fine.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) ***L'elenco dei possibili futuri*** conti economici ambientali europei di cui ***all'articolo 10*** del regolamento (UE) n. 691/2011 ***deve essere aggiornato per allinearli alle attuali priorità politiche dell'Unione.***

Emendamento

(11) ***Data l'urgente necessità di ampliare il sistema dei*** conti economici ambientali europei ***(EEEA) per la definizione e il monitoraggio delle politiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare, mediante atti delegati, i nuovi moduli elencati nel presente regolamento e di migliorare e sviluppare ulteriormente i moduli esistenti*** di cui ***agli allegati*** del regolamento (UE) n. 691/2011.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) ***Per tenere conto dell'attuale stato di sviluppo dei metodi di valutazione dei servizi ecosistemici,*** alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di integrare il regolamento ***stabilendo per quali dei servizi ecosistemici già inclusi nelle tabelle per la trasmissione dei dati di cui alla sezione 5 dell'allegato IX dovrebbero essere indicati valori monetari, il primo***

Emendamento

(14) ***Al fine di sviluppare ulteriormente gli EEEA,*** alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di integrare il regolamento ***adottando nuovi moduli e modificando quelli esistenti.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi

anno di riferimento e un elenco di metodi accettabili per stabilire tali valori monetari.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

Il suo obiettivo generale è fornire dati a sostegno del monitoraggio e della valutazione dei progressi compiuti dall'Unione nel conseguimento dei suoi obiettivi ambientali stabiliti dal diritto dell'UE e dagli impegni internazionali assunti in tale ambito.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "sussidi ambientali e trasferimenti analoghi", trasferimenti correnti e in conto capitale, come definiti nel SEC 2010, intesi a sostenere attività di protezione dell'ambiente e salvaguardia delle risorse **nazionali** e relativi prodotti;

Emendamento

(8) "sussidi ambientali e trasferimenti analoghi", trasferimenti correnti e in conto capitale, come definiti nel SEC 2010, intesi a sostenere attività di protezione dell'ambiente e salvaguardia delle risorse **naturali** e relativi prodotti;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è inserito il paragrafo seguente:

1 bis. Entro ... [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 per integrare il presente regolamento con i moduli aggiuntivi seguenti:

a) sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili;

b) sussidi o misure di sostegno potenzialmente dannose per l'ambiente diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) conti (quantitativi e qualitativi) delle risorse idriche;

d) conti dei rifiuti;

e) percentuale di utilizzo di materiali circolari;

f) mitigazione dei cambiamenti climatici;

g) adattamento ai cambiamenti

climatici;

h) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

i) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

j) conti della spesa per la gestione delle risorse naturali, tra cui le materie prime critiche;

k) impronta ambientale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 3 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

4 bis. La Commissione (Eurostat) *effettua uno studio metodologico e di fattibilità* sulla valutazione monetaria dei servizi ecosistemici. *Sulla base dei risultati di questo studio, la Commissione può integrare il presente regolamento per definire, mediante un atto delegato, per quali dei servizi ecosistemici già inclusi nelle tabelle per la trasmissione dei dati di cui all'allegato IX, sezione 5, sono indicati valori monetari, il primo anno di riferimento e un elenco di metodi accettabili per stabilire tali valori monetari.*"

Emendamento

4 bis. *Entro ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione (Eurostat) presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione monetaria dei servizi ecosistemici. La relazione comprende una valutazione delle possibilità metodologiche e della fattibilità della valutazione monetaria, eventuali valori di segnalazione, laddove tali valori non siano disponibili, e possibili metodi alternativi per misurare i conti dei servizi ecosistemici. La relazione esamina inoltre eventuali carenze e altri aspetti deficitari di tale approccio e soluzioni per evitare di compromettere il valore intrinseco della natura e della biodiversità ed evitare la commercializzazione e la monetizzazione della natura. La relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.*"

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 3 – paragrafo 4 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) è inserito il seguente paragrafo 4 bis bis:

4 bis bis. Entro ... [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica uno studio che analizza i dati di segnalazione attualmente inclusi nel regolamento per la mitigazione dei cambiamenti climatici e propone l'introduzione di un modulo dedicato all'adeguamento ai cambiamenti climatici, con l'obiettivo di garantire che tutti i valori di segnalazione per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, della normativa europea sul clima, del pacchetto "Pronti per il 55 %" e della legge sull'industria a zero emissioni nette siano forniti dagli Stati membri. Lo studio è corredato di un calendario indicativo per lo sviluppo futuro dei moduli.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 3 – 4 bis ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) è inserito il seguente paragrafo 4 bis ter:

4 bis ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 per modificare gli allegati allo scopo di adeguare e sviluppare ulteriormente i

moduli.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. La Commissione elabora un programma di studi pilota da realizzare a opera degli Stati membri su base volontaria al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di creare serie temporali storiche lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare **la fattibilità dell'introduzione di** nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell'elaborare il programma, la Commissione assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sulle unità partecipanti.

Emendamento

(2 bis) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione elabora un programma di studi pilota da realizzare a opera degli Stati membri su base volontaria al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di creare serie temporali storiche lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell'elaborare il programma, la Commissione **presta particolare attenzione ai moduli che producono dati sui sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili, e** assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sulle unità partecipanti."

(02011R0691)

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) "d) ogni altra fonte od ogni altro metodo o approccio innovativo pertinente, nella misura in cui consenta la produzione di **statistiche** comparabili e ottemperanti

Emendamento

d) "d) ogni altra fonte od ogni altro metodo o approccio innovativo pertinente, nella misura in cui consenta la produzione di **conti economici ambientali** comparabili

agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.

e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui alla lettera d) informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento durante il quale la fonte, il metodo o l'approccio innovativo saranno introdotti e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti.";

Emendamento

Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui alla lettera d) informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento durante il quale la fonte, il metodo o l'approccio innovativo saranno introdotti e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti. ***Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni, la Commissione può consigliare agli Stati membri di non utilizzare un approccio innovativo specifico se ritiene che la qualità dei dati possa non essere adeguata o può formulare raccomandazioni su come raggiungere la qualità dei dati richiesta. La Commissione facilita lo scambio delle migliori pratiche in materia di approcci innovativi tra tutti gli Stati membri. La Commissione pubblica tutte le informazioni ricevute dagli Stati membri a norma del presente comma, nonché il suo parere, se del caso.***;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 6 bis (nuovo)

(3 bis) è inserito l'articolo seguente:

Articolo 6 bis

Entro ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione (Eurostat) e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) elaborano e forniscono al quadro operativo europeo sui conti ambientali informazioni scientifiche e accessibili gratuitamente sullo stato dei dati compresi nei moduli, come il percorso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tenendo conto degli obiettivi stabiliti nella normativa europea sul clima, dei progressi compiuti verso il ripristino della biodiversità e degli investimenti associati. Il quadro operativo è aggiornato annualmente e include i nuovi moduli e i nuovi dati disponibili.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati VII, VIII e IX, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il [OPOCE, inserire la data esatta, ossia 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

Emendamento

2. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati VII, VIII e IX, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il [OPOCE, inserire la data esatta, ossia 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. ***La Commissione pubblica tutte le richieste ricevute dagli Stati membri.***";

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 4 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi **1 bis**, 3, 4 e 4 bis **ter**, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi **1 bis**, 3, 4 e 4 bis **ter**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 4 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi **1 bis**, 3, 4 e 4 bis **ter**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 10 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione

6) all'articolo 10, il primo trattino è **sostituito dal seguente:**

" - introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali conti (quantitativi e qualitativi) delle risorse idriche, conti della spesa per la gestione delle risorse naturali, sussidi o misure di sostegno potenzialmente dannose per l'ambiente e conti dei rifiuti, ";

Emendamento

6) all'articolo 10, il primo trattino è **soppresso.**

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/1119, gli Stati membri presentano dati relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici a decorrere dal 1° gennaio 2025. I dati forniti sugli investimenti relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici integrano gli investimenti attuali e i trasferimenti in conto capitale da parte dei settori istituzionali, comprese le amministrazioni pubbliche, le società e le famiglie, per le attività elencate nell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241, precisando se è stato assegnato un coefficiente del 40 % o del 100 % per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per i settori classificati secondo la NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64), se del caso.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) n. 691/2011

Allegato VII – sezione 4 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Le statistiche sono trasmesse entro **21** mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

(2) Le statistiche sono trasmesse entro **12** mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) n. 691/2011

Allegato VIII – sezione 4 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Le statistiche sono trasmesse entro

(2) Le statistiche sono trasmesse entro

24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) n. 691/2011

Allegato IX – sezione 3 – punto 3 – lettera e – terzo trattino (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***indice dell'avifauna comune in habitat forestale; l'indicatore dell'avifauna in habitat forestale descrive le tendenze relative all'abbondanza dell'avifauna comune delle foreste nella sua area di ripartizione europea nel corso del tempo; è un indice composito creato da dati di osservazione delle specie di uccelli caratteristiche degli habitat forestali in Europa; l'indice è basato su un elenco specifico di specie in ciascun Stato membro.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) n. 691/2011

Allegato IX – sezione 3 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) Servizi ***culturali***

c) Servizi ***legati al turismo naturalistico***

Motivazione

Il numero di pernottamenti in alberghi, ostelli, campeggi, ecc. che possono essere attribuiti a visite negli ecosistemi è una misurazione troppo vaga per poter essere indicata come "servizi culturali". Pertanto, il titolo viene modificato per fare riferimento in modo più preciso al servizio.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) n. 691/2011

Allegato IX – sezione 4 – punto 2

Testo della Commissione

(2) Le statistiche sono trasmesse entro **24** mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Emendamento

(2) Le statistiche sono trasmesse entro **12** mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica del regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali
Riferimenti	COM(2022)0329 – C9-0223/2022 – 2022/0210(COD)
Presentazione della proposta al PE	11.7.2022
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 12.9.2022
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ECON 12.9.2022
Pareri non espressi Decisione	ECON 13.9.2022
Relatori Nomina	Pascal Canfin 12.9.2022
Esame in commissione	5.6.2023
Approvazione	12.10.2023
Esito della votazione finale	+: 42 –: 19 0: 21
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Catherine Amalric, Maria Arena, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélie Beigneux, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Maria Angela Danzi, Esther de Lange, Christian Doleschal, Pietro Fiocchi, Helène Fritzon, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Nikos Papandreou, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Christine Schneider, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, João Albuquerque, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Catherine Chabaud, Dacian Cioloș, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Jens Gieseke, Romana Jerković, Radan Kanev, Ska Keller, Norbert Lins, Sara Matthieu, Manuela Ripa, Christel Schaldemose, Susana Solís Pérez, Grzegorz Tobiszowski, Nikolaj Villumsen
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Pascal Arimont, Konstantinos Arvanitis, Alessandra Basso, Ana Collado Jiménez, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, Virginie Joron, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Tineke Strik, Lucia Vuolo
Deposito	17.10.2023

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

42	+
NI	Maria Angela Danzi
Renew	Catherine Amalric, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Dacian Cioloș, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Michal Wiezik
S&D	João Albuquerque, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Helène Fritzon, Romana Jerković, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Papandreou, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken
The Left	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Margrete Auken, Ska Keller, Alice Kuhnke, Sara Matthieu, Tilly Metz, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Tineke Strik

19	-
ECR	Pietro Fiocchi, Teuvo Hakkarainen, Ladislav Ilčić, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Grzegorz Tobiszowski, Alexandr Vondra
ID	Matteo Adinolfi, Alessandra Basso, Aurélie Beigneux, Catherine Griset, Virginie Joron, Sylvia Limmer, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone
NI	Ivan Vilibor Sinčić
PPE	Traian Băsescu
Renew	Erik Poulsen, Emma Wiesner

21	0
NI	Edina Tóth
PPE	Pascal Arimont, Alexander Bernhuber, Ana Collado Jiménez, Christian Doleschal, Jens Gieseke, Niclas Herbst, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Norbert Lins, Marian-Jean Marinescu, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Christine Schneider, Lucia Vuolo
Renew	Nils Torvalds

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti